



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per lo Sport

IL COORDINATORE DELL'UFFICIO AFFARI GENERALI, ATTIVITÀ INTERNAZIONALE E COMUNICAZIONE

VISTO la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modifiche e integrazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modifiche e integrazioni, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante "ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri", come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno 2016, e in particolare l'articolo 26 con il quale è stato costituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'autonomo "Ufficio per lo sport";

VISTO il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020, di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante "ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri", con il quale l'Ufficio per lo sport, in ragione delle sue funzioni e competenze assegnate, di particolare rilievo e complessità, assume la configurazione e la denominazione di Dipartimento per lo Sport;

VISTO il decreto del Ministro per lo sport e i giovani 20 novembre 2023, registrato dalla Corte dei conti il 29 novembre 2023 al n. 3072, concernente l'organizzazione interna del Dipartimento per lo Sport, istituito ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 maggio 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2022 registrato dalla Corte dei Conti in data 6 dicembre 2022 al n. 3084, con il quale è stato conferito al dott. Flavio Siniscalchi l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sport;

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 e in particolare l'art. 5, che istituisce il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di seguito denominato Registro, presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri con decorrenza dal 31 agosto 2022 per assolvere alle funzioni di certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività svolta dalle società e associazioni sportive;

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 e in particolare l'art. 13, per il quale il Dipartimento per lo Sport si avvale della Società Sport e salute Spa per la gestione del Registro, nonché per l'esercizio delle funzioni ispettive dirette alla vigilanza e al controllo della forma giuridica del richiedente l'iscrizione al Registro, dell'atto costitutivo, dello statuto, dell'assenza di finalità di lucro dello svolgimento di attività



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per lo Sport

secondarie e strumentali, nonché del riconoscimento delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche e la certificazione della natura sportiva dilettantistica dell'attività da esse svolta, per tutti gli effetti che l'ordinamento collega a tale qualifica;

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, e in particolare le disposizioni del Titolo II, Capo I, che disciplinano i requisiti che gli enti sportivi dilettantistici devono possedere per ottenere il riconoscimento ai fini sportivi e la certificazione della effettiva natura dilettantistica dell'attività svolta mediante l'iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche;

VISTO il Regolamento che disciplina la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, approvato con decreto del Capo del Dipartimento per lo Sport in data 29 gennaio 2024 ai sensi dell'art. 11 del Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39;

VISTI, in particolare, gli articoli 5 e 6 del predetto Regolamento, che disciplinano, rispettivamente, i requisiti che devono possedere gli enti sportivi dilettantistici ai fini dell'iscrizione nel Registro e le modalità di iscrizione;

VISTO il Dpcm del 22 marzo 2024, registrato alla Corte dei conti in data 13 maggio 2024 al n. 1411, con il quale è stato conferito al Dr. Guglielmo Agosta, referendario di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'incarico dirigenziale di livello generale di Coordinatore dell'Ufficio "Affari Generali, Attività Internazionale e Comunicazione" nell'ambito del Dipartimento per lo Sport;

VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo sport del 22 maggio 2024 in virtù del quale il dott. Guglielmo Agosta, Coordinatore dell'Ufficio "Affari Generali, Attività Internazionale e Comunicazione" nell'ambito del Dipartimento per lo sport, è tenuto a curare tutti gli adempimenti amministrativi, inclusa l'adozione del provvedimento finale, ai fini dell'iscrizione nel Registro di cui al Decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 delle ASD e SSD che abbiano presentato la relativa domanda;

CONSIDERATO l'esito dell'attività istruttoria svolta in relazione alle domande di iscrizione presentate dagli enti sportivi dilettantistici di cui all'elenco allegato (Allegato A), da cui è emersa la mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'iscrizione nel Registro;

CONSIDERATO, in particolare, l'esito delle verifiche svolte in merito alle domande di iscrizione al Registro presentate dagli enti denominati, rispettivamente, "CH RELAIS & SPORT CLUB SRL" (C.F. 03239340601) e "BMW MOTORRAD CLUB TERNI" (C.F. 91063740558), da cui è emerso che le disposizioni dei rispettivi statuti non sono conformi alle previsioni normative del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per lo Sport

PRESO ATTO delle comunicazioni pervenute dai rispettivi Organismi Sportivi di affiliazione (FITri e FIPSAS) in merito all'errato inoltro delle domande di iscrizione al Registro per le associazioni "TEAM ONDAVERDE ASD" e "Associazione Sportiva Pescatori Dilettantistica Cannisti Dei Sei Colli Di Corinaldo", con indicazione errata dei relativi codici fiscali (in entrambi i casi è stata indicata la partita iva in luogo del codice fiscale), essendo peraltro le medesime associazioni già iscritte nel RASD con il codice fiscale corretto;

TENUTO CONTO, altresì, della comunicazione pervenuta dall'associazione FLORENCE IN VOLLEY AS DILETTANTISTICA (C.F. 06812100482) in merito alla cessazione dell'attività sportiva e considerato altresì che la medesima associazione risulta ad oggi estinta sulla base della comunicazione telematica pervenuta dall'Agenzia delle Entrate;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere, per le motivazioni sopra specificate, al rigetto delle domande presentate dagli enti sportivi dilettantistici di cui all'allegato A;

DECRETA

Articolo 1

Sono rigettate le domande di iscrizione al Registro presentate dagli enti sportivi dilettantistici di cui all'elenco allegato (Allegato A), per mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'iscrizione ovvero per errato invio della domanda di iscrizione o per intervenuta estinzione.

Guglielmo Agosta



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per lo Sport

Allegato A

Codice fiscale	Denominazione	O.S. affiliante	Motivazione
09031730964	TEAM ONDAVERDE ASD	FITri	Domanda trasmessa per errore con indicazione della P.IVA (associazione già iscritta con il CF corretto - 90021930152)
02964020420	Associazione Sportiva Pescatori Dilettantistica Cannisti Dei Sei Colli Di Corinaldo	FIPSAS	Domanda trasmessa per errore con indicazione della P.IVA (associazione già iscritta con il CF corretto – 92024940428)
06812100482	FLORENCE IN VOLLEY AS DILETTANTISTICA	MSP Italia	Estinta
03239340601	CH RELAIS & SPORT CLUB SRL	FITP	Statuto non conforme alle disposizioni del d.lgs. 36/2021 (società commerciale)
91063740558	BMW MOTORRAD CLUB TERNI	ACSI	Statuto non conforme alle disposizioni del d.lgs. 36/2021